

COMUNE DI SIENA



DIREZIONE TERRITORIO

REGOLAMENTO

PER

**L'EFFETTUAZIONE DEI PUBBLICI
SPETTACOLI, TRATTENIMENTI E
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 10/05/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2018*

Indice generale

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 -DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO	4
ART. 4 - MODALITA' E CONTENUTI DELLA SCIA.....	8
ART. 5 - MODALITA' E CONTENUTI DELLA LICENZA.....	9
ART. 6 - IMMISSIONI RUMOROSE.....	10
ART. 7 - NORMA FINALE - RINVIO	10
ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE	10
ART. 9 – TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA.....	11

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, trattenimento e manifestazioni temporanee in tutte le loro forme.

Le disposizioni contenute sono volte a favorire e garantire lo svolgimento di tali manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone ai fini dell'esercizio dell'attività sopra indicate e del rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Fermo restando quando stabilito dalla vigente normativa ed in particolare dal D.M. 19.08.1996 e dal Regolamento C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) ai fini del presente regolamento si intende per:

- **LUOGO PUBBLICO:** il luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, strade, ecc.);
- **LUOGO APERTO AL PUBBLICO:** il luogo a cui chiunque può accedere, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo medesimo (es.: bar, ristorante, pubblici esercizi in genere, ecc.);
- **LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO:** il luogo che ha una collocazione tale per cui dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre sulla pubblica via, ecc.);
- **SPETTACOLI:** le forme di divertimento a cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro, concerti, ecc.);
- **INTRATTENIMENTI o TRATTENIMENTI:** le forme di divertimento alle quali il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo, sfilata mascherata, ecc.);
- **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE:** le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- **ALLESTIMENTI TEMPORANEI:** le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo limitato per lo svolgimento di manifestazioni temporanee;
- **LOCALE:** l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o al trattenimento compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, nonché i luoghi all'aperto dove il pubblico affluisce/accede per ragioni attinenti all'attività di spettacolo/trattenimento;
- **ATTIVITA' SPETTACOLO VIAGGIANTE:** quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 337 del 18.03.1968 e del D.M. 18.05.2007;
- **SQUADRA DI SORVEGLIANZA DELLA MANIFESTAZIONE:** la squadra costituita da addetti a funzioni antincendio incaricati di assicurare, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
- **CAPIENZA:** l'affollamento massimo di persone definito dal titolo IV° del D.M. 19.08.1996 come specificato nel regolamento C.C.V.L.P.S., individuato e dichiarato da tecnico abilitato;
- **RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:** persona, in possesso di specifica abilitazione o requisiti, appositamente individuata dal richiedente o costituita da quest'ultimo in assenza di designazione, che vigila e garantisce l'efficienza dei presidi e l'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;

- **ALLIETAMENTO:** le esecuzioni musicali effettuate negli esercizi al chiuso che accompagnano e allietano le persone all'interno dei locali con la sola funzione di sottofondo complementare all'attività principale, senza che sia apportata alcuna modifica all'assetto ordinario dei locali e siano svolte nel pieno rispetto delle condizioni specificate al successivo art. 3 punto 3.1;
- **LICENZA:** l'autorizzazione prescritta dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento. Il Responsabile del procedimento amministrativo per il rilascio della licenza è individuato nel funzionario incaricato di Posizione Organizzativa del competente Ufficio comunale;
- **PARERE:** il parere espresso dalla C.C.V.L.P.S in relazione all'art.80 (verifica di agibilità) del T.U.L.P.S. Tale parere, di natura obbligatoria e vincolante, costituisce una fase del procedimento di rilascio della licenza sopra definita;
- **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RIPETITIVE:** allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente nella medesima configurazione e con le stesse tipologie di strutture ed impianti, per cui non occorre una nuova verifica di agibilità nei casi in cui la medesima abbia avuto parere favorevole in data non superiore a 2 anni.

ART. 3 -DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

In base alla tipologia, al luogo dove si svolgono e alla capienza dei locali, le singole **attività** di spettacolo e trattenimento sono suddivise come segue:

1. non soggette a comunicazione, licenza e verifica di agibilità;
2. soggette a S.C.I.A.;
3. soggette a licenza;
4. soggette a licenza ed al parere della C.C.V.L.P.S.;
5. temporanee ripetitive.

3.1. ATTIVITÀ NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE, LICENZA E VERIFICA DI AGIBILITÀ

Non sono soggette ad alcuna comunicazione, né all'autorizzazione di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., né alla verifica di agibilità:

- a.** le attività di allietamento ovvero le esecuzioni musicali dal vivo con o senza cantante all'interno degli esercizi di somministrazione e negli esercizi commerciali se svolte alle seguenti condizioni:
- con funzione a carattere esclusivamente complementare e sussidiario alla somministrazione o all'attività di vendita che devono rimanere prevalenti;
 - con esclusione del trattenimento danzante;
 - con ingresso libero e gratuito;
 - senza richiedere compenso aggiuntivo sotto forma di consumazione obbligatoria;
 - senza apportare modifiche di qualsivoglia natura che comportino una variazione non consentita all'attività prevalente del locale (non rientra fra le modifiche non consentite la diversa distribuzione di tavoli, sedie, e altri arredi già presenti all'interno del locale purché ciò non costituisca modifica all'attività esercitata);
 - senza installare alcuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico oltre quelle già presenti per l'attività ordinaria;
 - senza l'installazione di strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
 - nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e con l'obbligo del titolare e/o gestore dell'esercizio di adottare tutte le misure idonee a evitare il disturbo alla quiete

pubblica e privata;

b. l'uso di impianti radiofonici o stereofonici, apparecchi televisivi, juke boxe e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, impiegati all'interno dei locali con la sola funzione di musica d'ambiente complementare all'attività principale, senza che siano apportate modifiche tali da variare l'attività prevalente del locale.

c. le attività di spettacolo e trattenimento svolte nei circoli privati esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Tutte le attività di cui ai punti a., b., c. dovranno concludersi entro le ore 24.00 nei giorni compresi dalla domenica al giovedì ed entro le ore 01.00 del giorno successivo per i giorni di venerdì e sabato e pre-festivi.

3.2. ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA

Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 68 T.U.L.P.S. e art. 19 L. 241/1990:

a. le attività di trattenimento svolte all'interno dei pubblici esercizi, con capienza fino a 200 persone, quando è presente anche una sola delle seguenti condizioni:

- è emesso un biglietto di ingresso, tessera o simili;
- sono approntate appositamente strutture di qualsivoglia natura che trasformino il locale in luogo di pubblico spettacolo;
- è prevista appositamente l'installazione di una strumentazione tecnica e elettrica al servizio del trattenimento, le cui caratteristiche vanno oltre la semplice alimentazione di amplificatori o di fari destinati all'illuminazione dell'evento.

E' comunque necessario che:

- gli eventi siano saltuari ed occasionali, come di seguito specificato;
- al fine di evitare la trasformazione dei locali in luoghi di pubblico spettacolo possono essere svolti un massimo di 12 eventi nell'arco di un anno solare. Di questi solo 5 possono essere oggetto di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore (D.P.G.R.T. 08/01/2014 n.2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”);
- il locale sia agibile ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. e in possesso del certificato prevenzione incendi se prescritto;
- ogni evento si concluda entro le ore 24 del giorno di inizio (deroga semplificata in materia di inquinamento acustico).

b. l'utilizzo degli apparecchi televisivi e dell'apparecchio musicale Karaoke o simili, se installati in pubblici esercizi, con capienza fino a 200 persone, in sala appositamente dedicata: non rientra pertanto in tale definizione l'installazione dell'apparecchio TV in sale normalmente adibite alla somministrazione.

E' comunque necessario che:

- gli eventi siano saltuari ed occasionali;
- il locale sia agibile ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. e in possesso del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) se prescritto;
- ogni evento si concluda entro le ore 24 del giorno di inizio (deroga semplificata in materia di inquinamento acustico).

c. i pubblici spettacoli o i trattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto (strade, piazze, giardini ed aree urbane) non delimitati/circoscritti a condizione che:

- non siano presenti strutture specificatamente destinate allo stazionamento e contenimento del pubblico (sedute di qualunque tipo e natura, recinzioni, transenne o altre strutture destinate alla delimitazione dell'area anche se mobili);
- siano usati palchi o pedane dotati di collaudo annuale;
- siano utilizzate attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, con altezza massima di 2 m. installate in aree non accessibili al pubblico di dimensioni tali da contenerle interamente in caso di caduta;
- sia prodotta la documentazione tecnica indicata dal D.M. 19.8.1996 a firma di tecnici abilitati (relazione tecnica, planimetria, collaudo annuale del palco, approntamento e idoneità dei mezzi antincendio e, prima dell'effettuazione della manifestazione: corretto montaggio e conformità degli impianti).

d. i pubblici spettacoli o i trattenimenti che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto delimitati in qualsiasi modo ed attrezzati per lo stazionamento del pubblico con capienza inferiore a 200 persone, comprese competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, manifestazioni motoristiche o con presenza di animali;

e. gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, pagode e simili), con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande che effettuano il trattenimento con la sola funzione complementare nel rispetto di tutte le condizioni definite per l'alimentazione di cui al precedente punto 3.1. lett.a);

f. le singole giostre dello spettacolo viaggiante, già in possesso del codice identificativo previsto dal D.M. 18/05/2007, installate in numero massimo di due al di fuori di feste, fiere od eventi particolari.

Per le attività che si svolgono su suolo pubblico la SCIA potrà essere presentata solo dopo aver pagato il relativo canone COSAP.

In ogni caso l'attività dovrà essere esercitata in conformità alla normativa in materia di inquinamento acustico (rif. ART. 6 "IMMISSIONI RUMOROSE" del presente Regolamento).

3.3. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA

Sono soggette alla sola licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.:

- le attività esercitate in locali e luoghi di cui all'art. 3.2 punto a) all'interno dei pubblici esercizi, e b) apparecchi TV e Karaoke, con capienza superiore a 200 persone, in possesso della relativa agibilità rilasciata ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.;
- le attività temporanee di cui all'art. 3.5 ("ATTIVITÀ TEMPORANEE RIPETITIVE" del presente Regolamento) relative a manifestazioni che si ripetono nella medesima configurazione e con le stesse strutture ed impianti per le quali la Commissione Comunale abbia già espresso, con verbale non superiore a due anni, parere favorevole all'agibilità.

3.4. ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA E AL PARERE DELLA C.C.V.L.P.S. (COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO)/C.P.V.L.P.S. (COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO)

Sono soggette a licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. e alla verifica dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. tutte le attività di spettacolo e trattenimento svolte nei locali, luoghi e allestimenti di seguito

specificati:

- cinema: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
- teatro: locali attrezzati con scena e/o scenografia per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- teatro tenda: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- sale da ballo: discoteche, disco bar, night club e simili;
- locali di trattenimento destinati ad attrazioni varie.
- spazi interni agli esercizi di somministrazione occasionalmente destinati allo svolgimento di spettacolo e trattenimento per la gestione di attività diverse da quelle sottoposte a SCIA di cui all'art. 3.2 (“*ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA*” del presente Regolamento);
- locali multiuso o polivalenti: utilizzati solo occasionalmente per attività di spettacolo e/o trattenimento;
- circoli privati: a cui si acceda da non soci con o senza biglietto d’invito, quando sia da escludere il carattere privato dell’evento. Nei circoli viene meno il carattere “privatistico” quando si accerti che in essi si svolge un’attività professionalmente organizzata a scopo di lucro e ricorra anche una sola delle seguenti circostanze:
 - accesso indiscriminato con o senza pagamento del biglietto di ingresso;
 - rilascio della tessera di socio senza alcuna formalità a chiunque acceda ai locali;
 - pubblicizzazione degli spettacoli a mezzo giornali, manifesti, ecc. destinata alla generalità dei cittadini;
 - struttura del locale dove si svolge l’attività dalla quale si evinca l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un’attività palesemente imprenditoriale;
 - numero di spettatori superiore a 200 persone e periodicità degli eventi;
 - presenza fra il pubblico di soggetti privi della qualifica di socio;
- impianti e complessi sportivi in genere: compresi quelli annessi a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- manifestazioni fieristiche, mostre e esposizioni: quando presentano la componente dello spettacolo;
- le attività dello spettacolo viaggiante: circo e complessi di piccolo divertimento costituiti da più di 2 attrazioni;
- aree all'aperto: delimitate in qualsiasi modo ed attrezzate con strutture per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore a 200 persone, comprese competizioni sportive agonistiche e dilettantistiche, manifestazioni motoristiche e gare comprendenti la presenza di animali;
- aree all'aperto non delimitate: dove viene utilizzata anche una sola delle seguenti strutture:
 - attrezzature per lo stazionamento per pubblico;
 - carichi sospesi di altezza superiore a 2 mt.

Nelle aree all'aperto possono essere concesse deroghe all'osservanza dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*) nei termini di quanto stabilito dall'art.16 comma 2 lett. a) e b) del D.P.G.R.T. n. 2/R/2014 (“*Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)*”) (deroga semplificata e non per eccedere oltre le ore 24 del giorno di inizio).

3.5. ATTIVITA' TEMPORANEE RIPETITIVE

Per gli allestimenti temporanei relativi alle manifestazioni di cui al precedente punto 3.4 (“*ATTIVITÀ SOGGETTE A LICENZA E AL PARERE DELLA C.C.V.L.P.S./C.P.V.L.P.S.*” del presente Regolamento) che si ripetono periodicamente nella medesima configurazione utilizzando le stesse tipologie di strutture

e impianti, non occorre una nuova verifica di agibilità nei casi in cui la Commissione Comunale abbia già espresso, con verbale non superiore a due anni, parere favorevole.

In questo caso il richiedente della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., prima dell'inizio dell'attività deve produrre:

- dichiarazione di conferma dell'allestimento autorizzato in cui deve attestare:
 - l'uso degli stessi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego,
 - l'approntamento di idonei mezzi antincendi,
 - l'osservanza di eventuali prescrizioni già fornite dalla Commissione Comunale,
 - l'assenza di qualsivoglia modifica all'assetto dei locali,
 - l'osservanza delle condizioni per le quali la C.C.V.L.P.S. ha espresso parere favorevole;
- una certificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), da parte di un tecnico qualificato, delle condizioni di staticità (collaudo annuale previsto per legge) e del corretto montaggio delle strutture, attrezzature, palchi;
- dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ed in precedenza autorizzati.

ART. 4 - MODALITA' E CONTENUTI DELLA SCIA

La SCIA, deve essere redatta sul modello appositamente predisposto dal Comune di Siena e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata al competente Servizio comunale (Servizio Attività Economiche) almeno 10 giorni prima dalla data di effettuazione dell'evento dichiarando a cura dell'esecutore:

- generalità complete dell'esercente, qualifica dello stesso, ragione sociale dell'esercizio o del comitato o associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;
- tipologia del trattenimento, il numero ed il periodo degli eventi e loro programma dettagliato;
- la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità;
- la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159;
- la sottoscrizione e accettazione di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'attività.

Per le attività di cui all'art. 3.2 punti a) pubblici esercizi, e b) apparecchi TV e Karaoke è necessario tenere presente che, ai sensi dell'art. 68 TULPS, ogni evento deve concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio ed inoltre che dette attività possono essere esercitate per un massimo di 12 volte nell'arco di un anno solare o di 5 nel caso sia richiesta l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore.

L'esercente è inoltre tenuto:

- ad evitare affollamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei locali e la pubblica incolumità;
- a porre in essere anche all'esterno dei propri locali tutte le cautele possibili per scoraggiare schiamazzi, rumori e comportamenti che possano creare disturbo alla quiete pubblica e alla tranquillità delle persone.

Per tutte le attività di cui all'art. 3.2 - punti:

- c. spettacoli e trattenimenti in luogo aperto non delimitati;
- d. spettacoli e trattenimenti in luogo aperto delimitati con capienza inferiore a 200 persone;
- e. allestimenti temporanei.

La SCIA deve essere corredata da tutta la documentazione indicata nella modulistica di cui all'allegato D del Regolamento per l'organizzazione, i compiti, e il funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Prima dell'esecuzione delle attività devono inoltre essere depositati presso la Polizia Municipale i seguenti documenti timbrati e firmati da tecnici abilitati:

- attestazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite;

- certificazione di corretto montaggio delle stesse;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati.

Per le attività di cui al precedente 3.2 punti f) singole giostre dello spettacolo viaggiante in numero massimo di 2 la SCIA deve essere corredata da copia:

- della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata dal comune di residenza dell'esercente;
- dell'atto di registrazione e del codice identificativo dell'attività di cui al D.M. 18.5.2007;
- della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- del certificato di collaudo annuale dell'attrazione a firma di tecnico abilitato.

Prima dell'inizio dell'attività dovranno essere prodotte dichiarazioni di:

- corretto montaggio delle strutture;
- conformità degli impianti elettrici.

Il competente Servizio comunale, verificata la presenza di tutta la documentazione prescritta provvede tempestivamente ad informare i seguenti soggetti per le rispettive competenze:

- Polizia Municipale;
- Polizia di Stato;
- Carabinieri;
- Asl;
- Arpat;
- uffici comunali competenti al rilascio dell'eventuale concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

La Polizia Municipale provvede alla ricezione dei documenti di corretto montaggio e di conformità come sopra indicati e effettua la vigilanza e i controlli di competenza.

ART. 5 - MODALITA' E CONTENUTI DELLA LICENZA

La richiesta di licenza deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e corredata dell'intera documentazione prescritta. La stessa deve essere presentata al competente servizio comunale:

- 30 giorni prima della data di effettuazione dell'evento per i locali o impianti fissi,
- 20 giorni prima della data stabilita per la manifestazione in caso di evento temporaneo.

Il mancato rispetto dei tempi indicati comporta il diniego dell'atto.

L'organizzatore dovrà dichiarare:

- generalità complete, qualifica, ragione sociale dell'esercizio, del comitato o associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;
- tipologia del trattenimento, il numero e periodo degli eventi, programma dettagliato;
- la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità;
- la non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159.

Per le attività di cui all'art. 3.4 deve essere allegata tutta la documentazione indicata nella modulistica richiamata nel Regolamento per l'organizzazione, i compiti, e il funzionamento della C.C.V.L.P.S.

L'ufficio competente al rilascio della licenza provvede tempestivamente ad inviare copia dell'istanza e tutta la documentazione allegata alla segreteria della competente Commissione comunale o provinciale. Per la ripartizione della competenze fra le due commissioni si rimanda al Regolamento per l'organizzazione, i compiti, e il funzionamento della C.C.V.L.P.S. art. 4.

Dopo aver acquisito il parere della commissione competente, che ha carattere obbligatorio e vincolante l'ufficio concede o nega la licenza richiesta.

Il rilascio della suddetta licenza è in ogni caso subordinato al rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, igienico-sanitari e di sicurezza ed al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e luminoso.

ART. 6 - IMMISSIONI RUMOROSE

Nelle manifestazioni a carattere temporaneo, qualora non possano essere rispettati i limiti di cui alla Legge n. 447/95, fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997, può essere inoltrata richiesta di deroga alle condizioni previste dal D.P.G.R.T. n. 2/R/2014. La struttura comunale competente provvederà ad acquisire, se previsto, il parere preventivo della ASL competente e a rilasciare la relativa autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale può esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica se è già stata presentata una relazione di Impatto Acustico in una edizione precedente nel medesimo sito e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera.

Durante l'esercizio di attività di trattenimento e/o spettacolo, in luoghi chiusi o all'aperto, l'impatto acustico dell'attività nei confronti dei ricettori deve essere mantenuto nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 per la classe acustica, individuata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, assegnata all'area in cui si svolge il trattenimento e/o spettacolo. All'interno dei luoghi di trattenimento e/o spettacolo, a tutela degli avventori, devono inoltre essere rispettate le disposizioni e i limiti fissati dal D.P.C.M. n. 215/1999. Per le attività temporanee, ai sensi del D.P.G.R.T. n. 2/R/2014, possono essere concesse deroghe all'osservanza dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 così come già indicato all'art. 3.4.

ART. 7 - NORMA FINALE - RINVIO

1. Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni di legge, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. e al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001.
2. In caso di contrasto tra le presenti disposizioni e altre normative, si applica il criterio della successione delle norme, della gerarchia delle norme ed il criterio di specialità.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo, sono abrogate tutte le eventuali disposizioni comunali contenute in Regolamenti e atti aventi natura regolamentare o Ordinanze comunali che comunque risultino incompatibili o in contrasto con quanto disposto dal presente provvedimento.

ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia (artt. 666 e 681 del Codice Penale - art. 7bis del T.U.E.L. - art. 10 T.U.L.P.S.).
In particolare, con riferimento alle norme di cui al titolo III, capo I del T.U.L.P.S. (artt. 68 e ss. del R.D. 18/06/1931 n. 773):
- l'art. 666 del Codice Penale dispone: "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre

circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantesette euro a millecinquecentoquarantasette euro.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro.

È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

- l'art. 681 del Codice Penale dispone: “Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 103.”

Inoltre:

- l'art. 7 bis T.U.E.L. prevede “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

- l'art. 10 del T.U.L.P.S. prevede “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

2. Eventuali successive modifiche ed integrazioni normative in materia sanzionatoria si intenderanno automaticamente recepite agli effetti del presente regolamento.

ART. 9 – TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA *(introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)*

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (artt. 68, 69, 80) “*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*” (T.U.L.P.S.) e ss.mm.ii.;
- Regio Decreto n. 635 del 06.05.1940 “*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931 – T.U.L.P.S.*”, (artt.141, 142,148), così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 311/2001, dal D.P.R. n. 293/2002 e dal D.Lgs. n. 134/1998 T.U.L.P.S. “*Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza*”;
- Legge n. 337 del 18.03.1968 “*Disposizione sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*” e ss.mm.ii.;
- Legge n. 447/1995 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e successiva normativa in merito (D.P.C.M. 14.11.1997, 05.11.1997, 16.04.1999, D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, L.R. 1 dicembre 1998 n.89, D.P.G.R.T. 8 gennaio 2014 n. 2/R);
- Decreto del Ministro Interno del 18.3.1996 “*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*” e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro Interno del 19.8.1996 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*” e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 “*Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza*” e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) N. 1739/2005 della Commissione del 21.10.2005 “*che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri*”;
- D.M. del 18.05.2007 “*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*” e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministero Interno del 11.06.2013 recante “*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti ed indirizzi applicativi*”;
- Ordinanza del 04.09.2013 del Ministero della Salute (Proroga e modifica dell'Ordinanza del 21.07.2011, recante “*Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'Ordinanza Ministeriale del*

21.07.2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”);

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all’art.49 comma 4-ter del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, convertito con Legge n. 122 del 30.07.2010 e D.Lgs. 248 del 31/12/2012;
- D.L. n. 5 del 9.2.2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” con il quale è stato abrogato il secondo comma dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635);
- L. 7.10. 2013, n. 112 con la quale è stato convertito il D.L. 8.8.2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività negli art. 68 e 69 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18.6.1931, n. 773).